



*Università per Stranieri “Dante Alighieri”
di Reggio Calabria*

**BANDO per il CONFERIMENTO di BORSE DI STUDIO
ANNO ACCADEMICO 2019-2020**

IL RETTORE

- VISTO** il D.R. n. 288 del 25 novembre 2013 con il quale, su conforme parere del Mi.U.R., è stato emanato lo Statuto dell’Università per stranieri “Dante Alighieri di Reggio Calabria, in GURI, serie generale del 14 dicembre 2013 n.293;
- VISTE** le disposizioni emanate dalla Regione Calabria con Leggi Regionali n. 34/2001, n. 39/2007, n. 15/2008 e n. 8 del 2010;
- VISTI** gli articoli 3 e 34 della Costituzione che dettano norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l’uguaglianza dei cittadini nell’accesso all’istruzione superiore;
- VISTI** il d.lgs. n. 68 del 2012 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti) ed il D.M. n. 486 del 14 luglio 2015 (indicatori ISEE e ISPE e importo minimo Borse di studio), il D.P.C.M. 05 dicembre 2013 (recante il Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente);
- VISTA** la L.R. 11 maggio 2007, n. 9 art. 11, con la quale è stata disposta la soppressione dell’A.R.D.I.S. (Agenzia regionale per il diritto allo studio) di Reggio Calabria e sono state trasferite alla “università territorialmente competente” le funzioni relative alla tutela del diritto allo studio;
- In conformità** alle disposizioni contenute nella legge Regionale n. 34/2001 e s.m.i, della L.R. n. 9/2007, della L.R. n. 15/2008 e della L.R. n. 8 del 26/02/2010, del D.P.C.M. 9 aprile 2001, del D. Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti” ed in particolare ai sensi dell’articolo 8 comma 5 di proroga dell’applicazione delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. del 9 aprile 2001 sino all’adozione dei decreti attuativi di revisione delle normative in materia di diritto allo studio;

B A N D I S C E

un concorso per il conferimento di Borse di Studio a studenti immatricolati o iscritti, per l'A.A. 2019/2020, presso i Corsi di laurea triennale e Magistrali dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria:

Art. 1

Destinatari

1. Possono partecipare al concorso di cui al presente Bando gli studenti che si trovino nelle condizioni indicate all'art. 3 del D.P.C.M. 09 aprile 2001 e all'art. 2 della L.R. n. 34/2001, che risultino regolarmente iscritti, per l'**A.A. 2019/2020**, ai Corsi delle Lauree triennali o Magistrali attivati presso l'Ateneo.
2. I benefici sono concessi per il conseguimento, **per la prima volta**, del titolo finale di ciascuno dei due livelli dei Corsi di studio e per un periodo di tempo definito all'anno di prima immatricolazione, secondo le seguenti modalità:
 - a) per gli iscritti ai Corsi di Laurea triennale: non oltre il **I anno fuori corso**;
 - b) per gli iscritti ai Corsi di Laurea magistrale: non oltre il **I anno fuori corso**;

Art. 2

Esclusione ed incompatibilità

1. Saranno esclusi dal concorso gli studenti iscritti all'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria che:
 - a) siano iscritti all'Università oltre il primo anno fuori corso rispetto alla durata legale del Corso di Laurea triennale o di Laurea Magistrale;
 - b) siano già in possesso di Laurea Magistrale (o vecchio ordinamento), o siano iscritti al Corso di Laurea Triennale e siano in possesso di altro titolo equipollente;
 - c) non siano in possesso dei requisiti minimi di merito e/o di reddito previsto dal Bando;
 - d) siano incorsi in una sanzione disciplinare superiore all'ammonizione;
 - e) beneficino di borsa di studio erogata dai Ministeri competenti o da altri Enti agli studenti per l'anno accademico **2019/2020**.
2. I benefici non possono essere attribuiti a soggetti che nello stesso periodo di riferimento svolgono il servizio militare o il servizio civile.
3. Il trasferimento da/o ad altra Università o la rinuncia agli studi determina la perdita del diritto ai benefici messi a concorso.

4. I benefici messi a concorso non sono compatibili con assegni, borse o premi istituiti da Enti pubblici o privati, fatta salva, comunque, la possibilità di optare per l'uno o per l'altro beneficio.

Art. 3

Condizioni economiche

1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento all'ampiezza del nucleo familiare, alla natura e all'ammontare del reddito dell'intera famiglia dello studente e dell'indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) che è calcolato secondo le modalità di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo conto anche dei patrimoni posseduti all'Estero.
2. L'Ateneo si riserva di segnalare agli Organi preposti, per i dovuti accertamenti, le attestazioni fiscali degli studenti risultati vincitori del presente Bando e alcuni altri prelevati a campione tra quelli presentati.
3. I redditi e i patrimoni, prodotti all'estero, del nucleo familiare di uno studente che non siano già stati inclusi nel calcolo dell'ISEE, sono valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'Euro nell'anno di riferimento, così come definito con decreto del Ministero delle Finanze, ai sensi del D.l.g. 28 giugno 1990, n. 167.
4. In base al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 art. 46, comma 5°, la condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri extracomunitari è valutata secondo le modalità e le relative tabelle previste dal D.P.C.M. 9 aprile 2001. La condizione economica e patrimoniale deve essere certificata con apposita documentazione, rilasciata dalle competenti autorità del paese ove i redditi sono stati prodotti, e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.

Art. 4 Nucleo familiare convenzionale

1. Il nucleo familiare convenzionale dello studente è composto dal richiedente i benefici e da tutti coloro che risultino nel suo stato di famiglia anagrafico da almeno un anno rispetto alla data di presentazione della domanda anche se non legati da vincoli di parentela (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159).
2. Lo studente sarà considerato indipendente, e pertanto non si terrà conto della situazione patrimoniale ed economica del nucleo familiare di origine, qualora sussista la seguente condizione: residenza autonoma, risultante dalla situazione anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia, stabilita da almeno due anni rispetto alla data della presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia.

Art. 5 Limiti per gli indicatori della situazione economica equivalente e della situazione patrimoniale rapportati al nucleo familiare convenzionale

1. Per l'accesso ai benefici gli indicatori reddituali devono, ai sensi Decreto Ministeriale 29 marzo 2019 n. 288, essere:
 - a) indicatore **ISEE** non superiore a € **15.748,78**;
 - b) indicatore **ISPE** non superiore a € **27.560,39**;

Art. 6 Erogazione dei benefici

1. Prima di specificare i termini entro i quali verrà effettuato il pagamento della borsa di studio è bene ricordare che:
 - a) i termini di pagamento elencati di seguito potrebbero subire dei ritardi in ragione delle procedure da seguire al fine di effettuare il pagamento;
 - b) l'Ateneo si riserva la facoltà di sospendere il pagamento di quanto dovuto nei confronti degli studenti che dovessero avere delle pendenze economiche nei confronti dell'Ateneo e, se del caso, di effettuare la compensazione tra le reciproche pretese creditorie;
 - c) le borse di studio saranno erogate in due rate, in modo da consentire agli uffici del Diritto allo studio universitario di effettuare le opportune verifiche sui redditi e sul merito dichiarati.
2. I pagamenti, di norma, saranno effettuati come segue:
 - a) Anni successivi al primo: 30% entro il 31 dicembre 2019
70% entro il 31 luglio 2020
 - b) Primo Anno 10% entro il 31 dicembre 2019
90% entro il 31 ottobre 2020

Art. 7 Criteri per la determinazione del merito e per usufruire i benefici

1.1 CORSO DI LAUREA TRIENNALE - Primo anno:

1.2 Criteri per la determinazione del merito:

- a) essere regolarmente immatricolato;

1.3 Criteri per usufruire dei benefici:

- a) avere conseguito almeno **25** Crediti Formativi, alla data del **31 luglio 2020**, riportando una **media aritmetica** non inferiore a **26/30**.

1.4 Gli importi saranno erogati secondo le seguenti modalità:

- a) il pagamento della seconda rata della borsa sarà effettuato a tutti coloro i quali avranno conseguito i **25 CFU** richiesti entro la data del **31 luglio 2020**;
- b) lo studente dovrà tenere conto che qualora l'acquisizione dei requisiti di merito di cui sopra avvenga in data successiva al **31 luglio 2020** e comunque entro il **30 settembre 2020**, allo stesso verrà erogato solo un importo pari al 10% della borsa corrispondente alla categoria di spettanza dello studente medesimo;
- c) se, entro il **30 settembre 2020**, gli studenti non fossero in possesso di entrambi i requisiti di merito richiesti (voto e CFU), la borsa di studio sarà revocata d'Ufficio.

2.1 CORSO DI LAUREA TRIENNALE - Anni successivi al Primo:

2.2 Criteri per la determinazione del merito:

- a) essere regolarmente iscritto;
- b) aver acquisito entro il **31 luglio 2019**, con una votazione media non inferiore a 26/30 il numero minimo di CFU e precisamente:
 - per gli iscritti al II anno **25** CFU;
 - per gli iscritti al III anno **60** CFU;
 - per gli iscritti al I anno fuori corso **100** CFU.

2.3 Criteri per usufruire dei benefici:

- a) avere conseguito alla data del **31 luglio 2020**, il numero minimo di CFU di cui sotto, riportando una media non inferiore a **26/30**;
 - per gli iscritti al II anno **35** CFU;
 - per gli iscritti al III anno **40** CFU;
 - per gli iscritti al I anno fuori corso **50** CFU.

2.4 Gli importi saranno erogati secondo le seguenti modalità:

- a) il pagamento della seconda rata della borsa sarà effettuato a tutti coloro i quali avranno conseguito i **CFU** richiesti entro la data del **31 luglio 2020**;
- b) lo studente dovrà tenere conto che qualora l'acquisizione dei requisiti di merito di cui sopra avvenga in data successiva al **31 luglio 2020** e

comunque entro il **30 settembre 2020**, allo stesso verrà erogato solo un importo pari al 30% della borsa corrispondente alla categoria di spettanza dello studente medesimo;

- c) se, entro il **30 settembre 2019**, gli studenti non fossero in possesso di entrambi i requisiti di merito richiesti (voto e CFU), la borsa di studio sarà revocata d'Ufficio.

3.1 CORSO DI LAUREA MAGISTRALE - primo anno

3.2 Criteri per la determinazione del merito:

- essere regolarmente iscritto;
- aver conseguito il titolo di studio della laurea triennale o titolo di studio equivalente entro e non oltre il **31 dicembre 2019**.

3.3 Possono presentare domanda di partecipazione alla Borsa anche i laureandi iscritti al corso di laurea triennale che hanno richiesto l'iscrizione con riserva al corso di laurea magistrale per l'anno accademico 2019/2020, purché conseguano il titolo di laurea entro il mese di **marzo 2020**.

3.4 Criteri per usufruire del beneficio:

- avere conseguito almeno **30** Crediti, alla data del **31 luglio 2020**, riportando una media non inferiore a **26/30**.

3.5 Gli importi saranno erogati secondo le seguenti modalità:

- il pagamento della seconda rata della borsa sarà effettuato a tutti coloro i quali avranno conseguito i **CFU** richiesti entro la data del **31 luglio 2020**;
- lo studente dovrà tenere conto che qualora l'acquisizione dei requisiti di merito di cui sopra avvenga in data successiva al **31 luglio 2020** e comunque entro il **30 settembre 2020**, allo stesso verrà erogato solo un importo pari al 10% della borsa corrispondente alla categoria di spettanza dello studente medesimo;
- se, entro il **30 settembre 2020**, gli studenti non fossero in possesso di entrambi i requisiti di merito richiesti (voto e CFU), la borsa di studio sarà revocata d'Ufficio.

4.1 CORSO DI LAUREA MAGISTRALE - Anni successivi al Primo:

4.2 Criteri per la determinazione del merito:

- essere regolarmente iscritto;
- aver acquisito entro il **31 luglio 2019** con una votazione media non inferiore a 26/30 il numero minimo di CFU e precisamente:
per gli iscritti al II anno **30** CFU;
per gli iscritti al I anno fuori corso **65** CFU.

4.3 Criteri per usufruire del beneficio:

- avere conseguito alla data del **31 luglio 2020**, il numero minimo di CFU di cui sotto, riportando una media non inferiore a **26/30**;
per gli iscritti al II anno **35** CFU;
per gli iscritti al I anno fuori corso **25** CFU.

4.4 Gli importi saranno erogati secondo le seguenti modalità:

- a) il pagamento della seconda rata della borsa sarà effettuato a tutti coloro i quali avranno conseguito i **CFU** richiesti entro la data del **31 luglio 2020**;
- b) lo studente dovrà tenere conto che qualora l'acquisizione dei requisiti di merito di cui sopra avvenga in data successiva al **31 luglio 2020** e comunque entro il **30 settembre 2020**, allo stesso verrà erogato solo un importo pari al 30% della borsa corrispondente alla categoria di spettanza dello studente medesimo;

Art. 8 Copertura finanziaria e criteri per la definizione del numero delle borse di studio e di esonero totale o parziale dalla tassa di iscrizione e dai contributi

1. Gli interventi per il Diritto allo Studio, di cui il presente bando, saranno realizzati con:
 - a) le risorse finanziarie ex L.R. 34/2001 appositamente trasferite dalla Regione Calabria al netto dei costi di gestione;
 - b) le entrate derivanti dal gettito della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio;
 - c) la quota parte del fondo integrativo ministeriale assegnato annualmente alla Regione Calabria e successivamente ripartito tra gli Atenei calabresi;
 - d) le risorse del POR Calabria 2014/2020 - Azione 10.5.2 "Borse di Studio e Azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità", ove l'Ateneo ne sarà beneficiario;
 - e) altre eventuali nuove risorse destinate al Diritto allo Studio, trasferite nel corso dell'anno accademico.
2. Le borse saranno suddivise tra gli studenti come di seguito indicato:
 - a) il 30% agli studenti immatricolati ai Corsi di Laurea Triennale;
 - b) il 20% agli studenti immatricolati ai Corsi di Laurea Magistrale;
 - c) il 30% agli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei Corsi di Laurea Triennale;
 - d) il 20% agli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei Corsi di Laurea Magistrale;
3. In caso di non assegnazione delle Borse per mancanza di domande afferenti la singola e specifica graduatoria, si procederà all'assegnazione delle stesse, tramite riparto percentuale, tra gli studenti facenti parte delle altre graduatorie secondo l'ordine di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Gli assegnatari di borse godranno, altresì, dell'esonero o al rimborso dell'importo del pagamento delle rate (esclusi i diritti di segreteria e dei servizi connessi allo svolgimento dei Corsi di Laurea Telematici).

5. L'Università si riserva la facoltà, compatibilmente con le risorse allo scopo disponibili in Bilancio, di **esonera**re dal pagamento delle tasse universitarie, totalmente o parzialmente gli **studenti risultati idonei** al conseguimento delle borse di studio secondo il presente bando e che, per scarsità di risorse, non ne possono beneficiare, ripartiti in percentuale tra le varie graduatorie.

Art. 9

Ammontare delle Borse

1. L'importo delle borse di studio, per l'anno accademico 2019/2020, è determinato, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 248 del 27 marzo 2018, come riepilogato nella seguente tabella:
- a) In sede o On-Line: € 1.929,22
 - b) Pendolari: € 2.821,67
 - c) Fuori sede: € 5.118,36
2. **Inoltre ai vincitori di borsa di studio compresi gli idonei non beneficiari sarà rimborsata la tassa regionale sul diritto allo studio.**

Art. 10

Definizione di studente in “SEDE o On-Line”-“PENDOLARE”-“FUORI SEDE”

1. Le definizioni di cui al presente articolo sono quelle previste nel DPCM 09 aprile 2001, art. 4, comma 8.
- a) è considerato in “**SEDE**”, oltre lo studente **On-line**, lo studente residente nel Comune o nell'area circostante la sede corso di studio frequentato;
 - b) è considerato “**PENDOLARE**” lo studente residente in un luogo che consente il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato;
 - c) è considerato “**FUORI SEDE**” lo studente residente in un luogo distante non meno di 50 Km dalla sede del corso di studi frequentato e che, per tale motivo, prende alloggio nel circondario di tale sede con contratto di locazione, regolarmente registrato, a titolo oneroso intestato allo studente o ad un genitore, per un periodo non inferiore a 10 mesi. **In mancanza di tale condizione lo studente verrà considerato “pendolare”.**
2. Gli studenti “**stranieri**” sono considerati “**Fuori sede**”, indipendentemente dalla propria residenza in Italia, a meno che il nucleo familiare di appartenenza abbia eletto stabilmente residenza sul territorio italiano. In tale ipotesi, la posizione del candidato segue tutte le norme che regolano la posizione degli studenti di cittadinanza italiana.

Art. 11 Termini di scadenza e modalità di presentazione della domanda

1. All'indirizzo www.unistrada.it nell'Area delle segreterie studenti è possibile reperire tutte le informazioni relative al presente BANDO, nonché altre indicazioni di interesse possono essere altresì richieste agli Uffici Orientamento.
2. La richiesta di ammissione al Bando per le borse di studio, dovrà essere trasmessa esclusivamente on-line accedendo con le proprie credenziali alla piattaforma "<https://unist.esse3.cineca.it>" in fase di immatricolazione o iscrizione spuntando l'apposita casella "*Partecipazione Bando del Diritto allo Studio Universitario A.A. 2019/2020*" cliccando Compila e spuntando la voce "*Chiedo di partecipare ai benefici previsti per il Diritto allo Studio Universitario per l'AA 2019/2020*".
3. La scadenza dei termini perentori per la presentazione della richiesta di Borsa di Studio relativa ai Corsi di Laurea Triennale e Magistrale - A.A. 2019/2020, coincideranno con i termini di scadenza per le iscrizioni ai corsi di Laurea medesimi e **comunque non oltre la data del 31 dicembre 2019.**
4. Possono presentare domanda per le borse di studio di cui al presente bando, anche gli studenti laureandi che hanno prodotto istanza di iscrizione con riserva ai Corsi di Laurea Magistrale, per l'anno accademico 2019/2020.
5. Gli studenti sono responsabili dei dati presentati e della rispondenza alle disposizioni contenute nel Bando. L'accettazione della documentazione da parte del sistema non costituisce avallo per la regolarità della stessa. L'Ateneo si riserva di controllare e/o verificare in qualsiasi momento la documentazione presentata dagli studenti.

Art. 12 Attività di controllo e sanzioni

1. L'Ateneo potrà richiedere tutta la documentazione che riterrà necessaria per provvedere al controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti, svolgendo verifiche sia amministrative che fiscali. I controlli, ai sensi dell'art.4, comma 15, del D.C.P.M. 9 aprile 2001, potranno essere effettuati anche successivamente all'erogazione della borsa; in caso di revoca dei benefici concessi, lo studente è tenuto a restituire la parte in denaro se già ricevuta.
2. In caso di accertamenti su dichiarazioni non veritiere, si applicheranno le sanzioni previste dall'art.10 del d.lgs. n. 68 del 2012.

Art. 14 **Publicazione graduatorie**

1. L'Università pubblicherà le graduatorie provvisorie e successivamente quelle definitive, di cui al presente Bando sul sito www.unistrada.it;
2. La pubblicazione costituisce notifica per gli interessati;
3. **Nessuna comunicazione sarà inviata per posta o mail.**

Art. 15 **Ricorsi**

1. Avverso le graduatorie provvisorie potrà essere presentato motivato ricorso entro le **ore 12,00** del **10°** giorno successivo alla data di pubblicazione delle graduatorie stesse.
2. I ricorsi, redatti in carta semplice, dovranno essere indirizzati al Magnifico Rettore dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri", via del Torrione, 95 – cap 89125, Reggio Calabria;
3. Al ricorso deve essere allegata la ricevuta di un versamento di Euro 50,00 da effettuarsi sul c/c postale n. 15247893 intestato a Università per Stranieri "Dante Alighieri", causale "ricorso avverso graduatoria provvisoria diritto allo studio 2019-2020".
In caso di accoglimento del ricorso la somma di cui sopra sarà restituita al ricorrente.
4. Avverso la graduatorie definitive potrà essere presentato ricorso al TAR di Reggio Calabria.
5. Non saranno accolti quei ricorsi che si riferiscono ad errori compiuti dallo studente, per causa di dati forniti da uno dei componenti del suo nucleo familiare, da liberi professionisti o altri nella compilazione della domanda.

Art. 16 **Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali**

1. I dati richiesti in autocertificazione nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta sono destinati al complesso delle operazioni, finalizzate alla elaborazione delle graduatorie per l'assegnazione delle Borse di studio, di cui al d.lgs. n. 68 del 2012 ed alla L.R. 34/01.

2. La presentazione dei dati richiesti è **obbligatoria** per la partecipazione al concorso; alla mancata presentazione consegue l'**esclusione** dal concorso medesimo.
3. I dati possono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria e alla Regione Calabria per quanto di competenza.
4. In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all'interessato sono garantiti i diritti di cui al d.lgs. 196 del 2003 e s.m.i.
5. Lo studente, all'atto della presentazione della domanda, dovrà appositamente consentire, **a pena d'esclusione**, il trattamento dei dati personali nei termini previsti dall'art. 13 del d.lgs. 196 del 2003.

Art. 17

Norma di salvaguardia

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia al DPCM del 09.04.2001 e s.m.i., nonché alle altre disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
2. L'Ateneo si riserva la facoltà di adeguare le disposizioni, di cui al presente bando, alle eventuali novità legislative che dovessero intervenire in materia, in attuazione del D.lgs. 29 marzo 2012 n.68.

Reggio Calabria 08 agosto 2019

Il Rettore
(Prof. Salvatore Berlingò)
